



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 287 DEL 21-06-2019

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di Quotizzazioni antecedenti alla Legge n.1766/1927. Quotizzazione "Nave - Santa Venera - Pietralonga - Roccatufano ed altre 1862 e 1868".Ditta: Bonina Nunzio e Parafioriti Maria.

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

PREMESSO

- Che, con istanza datata 18.04.2019, prot. n. 8790, i signori, Bonina Nunzio nato a Bronte (CT) il 08.04.1976 e Parafioriti Maria nata a Galati Mamertino (ME) il 13.06.1978 residenti a Bronte, avanzavano richiesta diretta ad ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno, esteso complessivamente are 35.47, sito in Bronte, contrada Roccatufano, riportato al Catasto Terreni, al foglio 133, p.lla 236 (residua) di are 29,41 e la particella 316 di are 4,07, mentre il residuo terreno è stato assorbito dall'area di sedime del fabbricato con annesse corti, cisterna e tettoia, della superficie di massimo ingombro di are 1,99 (catasto terreni), che al catasto urbano è distinta in catasto al fg. 133 p.lla 315, piano terra, a/4 classe 4 di vani 3;
- Che il suddetto terreno, come si evince dagli atti depositati presso l'Ufficio Demanio di questo Comune, rientra tra quelli già facenti parte del demanio Comunale a seguito delle quotizzazioni delle Contrade "Nave – Santa Venera – Pietralonga – Roccatufano" ed altre, giusta Ordinanza del Regio Commissario per gli affari demaniali dei Comuni di Sicilia del 6.03.1896, approvata da Sua Maestà il Re con Decreto del 7.05.1896, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.1896, Reg. 190, Fog. 84 e, successivamente, partecipata al R. Commissario, con nota del 22/05/1896 N. 11232 del Ministro per l'Agricoltura, pervenuta al protocollo dell'ufficio di Catania il 29/05/1896 al n. 418;
- Che con l'Ordinanza di Quotizzazione di cui sopra, veniva legittimato il possesso agli allora detentori dei terreni demaniali con l'obbligo del pagamento di un annuo canone;
- Che agli atti del Comune di Bronte (registri di quotizzazione), per il terreno di cui trattasi e, precisamente, per la quota 44, è menzionato il pagamento dell'annuo canone a nome di Attinà Ignazio fu Antonino prima del 1964 e Luca Giuseppe e Luca Vincenzo dopo il 1964), il quale, con atto pubblico del 12.07.1964, rogato dal Notaio Giardina Vincenzo di Adrano;
- Che il signor Croce Giuseppe nato a Bronte il 08/09/1930 ha acquistato il terreno posto in Bronte nella Contrada Roccatufano, dai Signori Luca Giuseppe nato a Bronte il 01/11/1937 e Luca Vincenzo nato a Bronte il 23/01/1935, distinto in catasto al foglio 133 p.lla 58/AB1 di are 35.47, con atto di compravendita del 12/07/1964 dal notaio Giardina Vincenzo di Adrano;
- Che lo stesso terreno risulta iscritto nel registro esattoriale nella sua particella originaria in catasto al foglio 133 p.lla 58 di ettari 02.07.79 in ditta Attinà Ignazio, dove viene evidenziato il pagamento del canone annuo di £. 240, dal 1964 al 1977;



COMUNE DI BRONTE

-Che la p.lla 58/AB1 del fg. 133 di are 35,47 è stata identificata dall'ufficio tecnico erariale di Catania nella definitiva p.lla 236 di pari superficie:

-Che il signor Croce Giuseppe meglio sopra generalizzato ha realizzato un immobile per civile abitazione al piano terra con annesse corti, cisterna e tettoia, distinto in catasto al foglio 133 p.lla 315, in data antecedente al 01/09/1967, così come dichiarato dallo stesso nell'autocertificazione allegata;

-Che dalla verifica della documentazione catastale (Mod. 3/SPC) è stato accertato che l'originaria p.lla 236 di are 35,47 del foglio 133 è stata suddivisa in tre particelle, due al catasto terreni e precisamente la p.lla 236 (residua) di are 29,41 e la particella 316 di are 4,07. mentre il residuo terreno è stato assorbito dall'area di sedime del fabbricato con annesse corti, cisterna e tettoia, della superficie di massimo ingombro di are 1,99 (catasto terreni), che al catasto urbano è distinta in catasto al fg. 133 p.lla 315, piano terra, a/4 classe 4 di vani 3;

-Che con istanza prot. 2995 del 11/02/2019 il signor Croce Giuseppe nato a Bronte il 08/09/1930, ha richiesto l'affrancazione del canone enfiteutico allegando all'istanza la seguente documentazione:

- 1) Nota di trascrizione del titolo di proprietà del 12/07/1964 a favore del sig. Croce Giuseppe;
- 2) Copia dello stralcio del Registro Esattoriale della particella 58 del foglio 133;
- 3) Copia delle visure del terreno e della planimetria e visura catastale del fabbricato oggetto di affrancazione;
- 4) Copia dell'originario mod. 3/SPC datato 12/06/1995;
- 5) Copia mappe catastali.
- 6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'epoca di costruzione del fabbricato distinto in catasto al foglio 33 p.lla 315.

-Che il sig. Croce Giuseppe, per l'affrancazione del suddetto canone, ha eseguito il pagamento di 6 annualità di canoni pregressi e 15 annualità per l'affrancazione, per l'importo di €98,10, per il terreno distinto in catasto al foglio 133 p.lle 236-315-316, tramite versamento a favore del Comune di Bronte, con ricevuta di conto corrente postale n° 0140 del 22/02/2019;

-Che, nelle more della concessione all'affrancazione del canone enfiteutico, i signori Bonina Nunzio e Parafioriti Maria, con atto rogato dal notaio Filippo Azzia del 20/03/2019, rep. 23985, raccolta 9460 sono divenuti proprietari dei terreni e del fabbricato, suddetti:

OSSERVATO che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto, con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione del canone enfiteutico gravante sull'immobile, sopra individuato, a favore dei signori Bonina Nunzio e Parafioriti Maria;

RILEVATO che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determinerebbe l'esecuzione dell'annotazione a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione, ma, considerato che l'Ordinanza di legittimazione, di cui trattasi, risale al 1896 e, non è possibile eseguire tale formalità a margine della trascrizione dell'Ordinanza stessa, si ritiene opportuno effettuare la trascrizione del presente provvedimento di affrancazione.



COMUNE DI BRONTE

RILEVATO che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981.

VISTA la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

VISTA la legge regionale 48/91 e s. m. e i..

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 02.05.2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/2000 .

DETERMINA

1) di concedere ai coniugi Bonina Nunzio nato a Bronte (CT) il 08.04.1976 (C.F.: BNN NNZ 76D08 B202V) e Parafioriti Maria nata a Galati Mamertino (ME) il 13.06.1978 (C.F.: PRF MRA 78H53 D861F), entrambi residenti a Bronte, in via Ischia n. 10, l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno sito in Bronte, contrada Roccatufano, riportato al Catasto Terreni, al foglio 133 particella 236 di are 29,41 e p.lla 316 di are 4,07, per complessive are 33,48 e dell'area di sedime su cui insiste un fabbricato con annesse corti, cisterna e tettoia, con superficie catastale totale di mq. 62, totale escluse aree scoperte mq. 53,00, che occupano la superficie complessiva di are 1,99, che risulta distinto in catasto al fg. 133 p.lla 315, piano terra, A/4 classe 4 di vani 3, quotizzato, giusta Ordinanza del Regio Commissario per gli affari demaniali dei Comuni di Sicilia del 6.03.1896, approvata da Sua Maestà il Re con Decreto del 7.05.1896, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.1896, Reg. 190, Fog. 84:

2) di dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente i coniugi Bonina Nunzio e Parafioriti Maria, come meglio sopra individuati, ed i loro aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato;

3) di prendere atto che la somma pagata al Comune quale prezzo di affrancazione, sarà accantonata per essere destinata ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;

4) di trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione del presente atto;

5) trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;

6) disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e che venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";

7) dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio messi notificatori per l'albo pretorio on line e dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente";

8) Consegnare copia della presente all'istante o aventi causa.

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO V AREA
CAUDULLO SALVATORE